

Codice A1813A

D.D. 13 giugno 2019, n. 2097

RD n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 32/19 per lavori di manutenzione straordinaria del Rio Gerardo presso localita'Giordani, in Comune di Mattie (TO). Richiedente: Comune di Mattie.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Mattie, C.F. 02057820017, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del Rio Gerardo presso località Giordani, in Comune di Mattie (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali elencati in premessa ai numeri 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25, agli atti dello scrivente Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. l'intervento di movimentazione e disalveo del litoide di fiume presso la piazza di deposito deve essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, e gli stessi scavi devono avvenire in senso longitudinale parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva, per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima di 50cm (ripetibili), fino a raggiungere il limite massimo di approfondimento stabilito dal progetto nella zona mediana (centro alveo); in ogni caso al termine dei lavori il nuovo talweg deve presentare un profilo longitudinale dotato di una pendenza non superiore al 5%, che deve raccordarsi perfettamente verso valle alla quota della gaveta della briglia di trattenuta, prevedendo gradonature al fine di ridurre l'escavazione procedendo verso monte;
3. l'operazione di disalveo non deve in alcun modo destabilizzare i manufatti spondali esistenti, i quali vanno invece preservati addossando alla base il materiale di grossa pezzatura rinvenuto durante gli scavi nell'alveo con esclusione della taglia superiore a 0,8mc che non deve essere spostata; nella configurazione finale la sezione trasversale va resa per lo più a corda molla ciò al fine di favorire il deflusso ordinario delle acque il più possibile a distanza dal piede delle sponde;
4. non è ammessa l'asportazione dall'alveo del litoide di fiume, che pertanto va trattato nel limite della movimentazione/disalveo per le finalità idrauliche indicate dal progetto e la quota d'intersezione impiegata per la formazione della rampa provvisoria di accesso alla piazza di deposito deve essere riposta al termine dei lavori negli spazi demaniali e/o comunali comunque interessati dall'intervento in oggetto, mediante distribuzione areale e/o accumulo nel sito di deponia, mentre la quota di materiale di risulta proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti deve essere allontanato dall'alveo;
5. va eseguita con particolare cura la preparazione del sito di deposito destinato ad ospitare il litoide di fiume non impiegabile nell'alveo, prevedendo nello specifico, oltre alla smacchiatura ed alla rimozione della coltre superficiale di terreno vegetale poiché inadatta come piano d'appoggio, anche il modellamento del piano topografico secondo una conformazione a gradoni con contropendenza degli stessi pari ad almeno il 5%, ripetendo la scalinatura per quanto ritenuto utile al fine di ridurre gli scavi di profilatura, tutto ciò nell'ottica di aumentare la stabilità del rilevato prescindendo dall'opera di contenimento al piede prevista in progetto;

6. l'esbosco per la formazione del sito di deposizione va eseguito senza danneggiare le aree boscate esterne ed il terreno vegetale asportato resta nella disponibilità del soggetto autorizzato che lo deve impiegare a tutela del patrimonio ambientale, nel rispetto del Regolamento forestale;
7. il materiale stoccato deve essere protetto dall'azione battente e ruscellante delle acque meteoriche mediante la posa di teli antoerosivi;
8. nella profilatura a gradoni della superficie del riporto è necessario garantire al piano meno acclive dello scalino artificiale una pendenza minima verso valle, tra il 2% ed il 3%, allo scopo di garantire comunque lo scolo delle acque ruscellanti così da limitare la possibilità di infiltrazioni nel deposito a vantaggio dell'equilibrio gravitativo dell'insieme; altresì è necessario prevedere un fosso di guardia che dalla testa del corpo d'accumulo intercetti ed allontani il più possibile le acque di ruscellamento provenienti dalla pendice naturale a monte del deposito, convogliandole nel piccolo tributario di destra idrografica del Rio Gerardo;
9. le scogliere ed i pennelli in progetto, per quanto a carattere provvisorio, devono essere realizzati facendo uso dei massi di maggiori dimensioni rinvenuti nell'alveo, fino a 0,8mc, che vanno resi il più possibile a spacco e disposti in sagoma; non è ammesso pertanto il riporto alla rinfusa per formare le scogliere;
10. la scogliera nel Rio Gerardo prevista lungo la sponda sinistra idrografica all'interno della piazza di deposito non deve in alcun caso comportare lo sbancamento del piede naturale della pendice, particolarmente nel settore già noto in dissesto gravitativo, dovendo assolvere per lo più allo scopo di delimitare lo spazio del disalveo entro la pertinenza fluviale; tuttavia è necessario che risulti sufficientemente stabile, perciò va realizzata ponendo i blocchi di taglia maggiore alla base i quali devono essere alloggiati previo modesto scavo per definire una superficie d'appoggio inclinata del 5% in contropendenza rispetto all'andamento della sezione trasversale a tutto alveo, con attacco per la definizione del piano contropendente a partire da una quota posizionata ad almeno 50cm al di sotto di quella rappresentativa del fondo alveo nella configurazione post operam; inoltre l'opera deve risultare adeguatamente raccordata alla difesa di valle e risvoltata nella terminazione di monte, senza intaccare la pendice naturale, onde evitare aggiramenti;
11. la scogliera di contenimento del corpo d'accumulo artificiale deve necessariamente risultare, per forma e dimensione, pienamente stabile ai sensi della normativa vigente (NTC2018) nei riguardi delle spinte dei terreni, degli eventuali carichi accidentali nonché delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena coinvolgenti il piccolo tributario limitrofo; inoltre il piano fondazionale va posto ad una profondità adeguata per dar modo alla scogliera di svolgere al meglio la funzione stabilita, e comunque pari o superiore ad un metro a partire dal punto più depresso del fondo alveo del tributario misurato nelle sezioni trasversali interessate;
12. la scogliera di contenimento non deve subire l'aggiramento ad opera delle acque di piena del tributario, pertanto va adeguatamente risvoltata ed immorsata a monte e a valle per aderire perfettamente al pendio ospitante;
13. i pennelli in progetto devono presentare un piano di coronamento inclinato ed immergente verso l'alveo in modo da contrastare il filone fluido solo in prossimità della sponda sinistra idrografica dove l'ingombro in altezza generato dall'allineamento obliquo rispetto alla direttrice di scorrimento delle acque può determinare l'attenuazione della pressione erosiva sulla ripa; conseguentemente è nei pressi della sponda da proteggere che i pennelli devono essere costituiti da massi di taglia maggiore opportunamente alloggiati nell'alveo previo modesto scavo a formare una superficie d'appoggio piana con quota di riferimento ad almeno 50cm al di sotto di quella rappresentativa del fondo alveo nella configurazione post operam;
14. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, possano causare turbativa del buon regime idraulico;
15. il passaggio della pista di cantiere nell'alveo del Rio Gerardo va realizzato formando un guado con tubazioni di diametro non superiore a 80cm, poggiate sull'attuale fondo del rio, e deve essere tale da risultare facilmente sormontabile dalle acque di piena; inoltre è necessario che le

tubazioni vengano legate con cavo d'acciaio vincolato ad una delle due sponde in modo che nell'eventualità di una rimozione per azione idraulica i tubi ruotino verso la sponda di ancoraggio senza procedere verso valle, ciò al fine di evitare che si verifichino alterazioni della sezione del rio per deposizione/erosione anomala nonché danni per impatto delle tubazioni sui ponti e/o sulle altre opere idrauliche esistenti od anche solo sulle sponde naturali;

16. la riduzione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve avvenire nel rispetto degli articoli 37 e 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904;

17. il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato dai settori potenzialmente attivi del corso d'acqua; inoltre la quota prelevata dal Demanio idrico resta nella disponibilità del soggetto autorizzato per utilizzi rivolti nell'interesse della collettività;

18. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino reso ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, di cui alla nota prot. n° 38520 del 02/05/2019 (ns. prot. di ricevimento n° 20794 del 06/05/2019), che viene allegato alla presente per farne parte integrante;

19. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al predetto soggetto, eventualmente d'intesa con la ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;

20. tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

21. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, e non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

22. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento, specificatamente del sito di deponia, in quanto permane l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive valutate necessarie, sentito preliminarmente questo Settore per gli eventuali assenti del caso;

23. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

24. deve essere trasmessa a questo Settore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il titolare dell'autorizzazione deve inviare la dichiarazione del Direttore Lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato;

25. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. For. Elio PULZONI